

DAL 30 GIUGNO

Il Tar dice sì all'obbligo di Pos per imprese e professionisti

Servizi ▶ pagina 43, commento ▶ pagina 28

Adempimenti. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha rigettato l'istanza degli architetti che puntava alla sospensiva

Il Tar dice sì all'obbligo di Pos

Decreto attuativo in linea con la legge - «Non irreparabile» il costo per gli operatori

Giorgio Costa

■ La norma che obbliga i **professionisti** e le imprese a consentire i **pagamenti con il bancomat** per importi al di sopra dei 30 euro non viola alcun parametro di legittimità né evidenza eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile.

Lo ha stabilito il Tar del Lazio, sezione terza ter, con l'ordinanza 01932/2014 depositata il 30 aprile e resa nota ieri che ha rigettato l'istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti contro il Dm 24 gennaio 2014 del ministro dello Sviluppo economico attuativo dell'articolo 15, comma 5 del Dl 179/2012 laddove prevede (articolo 2, comma 1) che l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro a favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. A giudizio degli architetti si tratta di una norma insensatamente vessatoria e costosa stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed eva-

sione, può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare, stante il divieto - ex articolo 15, comma 5 quater del Dl 179/2012 - di richiedere un sovrapprezzo legato all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

E il Tar, alla luce della sommaria delibazione dell'atto impugnato e dei motivi di ricorso, ha ritenuto inesistente il "fumus boni juris" in quanto il decreto impugnato «sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che, all'articolo 9, comma 15-bis, impone perentoriamente e in modo generalizzato che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Peraltro il decreto impugnato «ha dato attuazione al suddetto obbligo generale di fonte legale relativo all'uso tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commer-

ciali, mentre la fissazione di "importi minimi" da parte della fonte secondaria è espressamente indicata come "eventuale".

Dura la reazione di Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli architetti. «Riconfermiamo - si legge in una nota - che l'obbligo di utilizzo del Pos da parte dei professionisti dal prossimo 30 giugno nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico configurandosi, invece, come una vera e propria gabbia medioevale ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le banche, che non svolgono alcun ruolo, nel rapporto tra committente e professionista. Il bonifico Stp costa la metà del pagamento via Pos e consente lo stesso risultato di tracciabilità». Peraltro - conclude Freyrie - «non ci fermeremo certo di fronte a questa ordinanza e sono sicuro che quando i giudici amministrativi entreranno nel merito del provvedimento che abbiamo impugnato sapranno cogliere tutti quei profili di illegittimità che noi abbiamo evidenziato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'approfondimento



Mancano meno di due mesi dall'obbligo di Pos per professionisti e imprese. Sul Sole 24 Ore di ieri sono state riportate le principali novità e offerte in attesa del debutto del nuovo obbligo

Le tappe della controversia



LA NORMA

L'obbligo

A partire dal 30 giugno i professionisti e le imprese che emettono fatture o richieste di pagamento superiori a 30 euro devono consentire il pagamento al cliente attraverso il bancomat e quindi devono installare e rendere funzionanti i Pos. Si tratta di un obbligo frutto dell'articolo 15, comma 5 del Dl 179/2012 laddove prevede (articolo 2, comma 1) l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito per importi superiori a 30 euro



IL RICORSO

La contestazione

Secondo il Consiglio nazionale degli architetti si tratta di una norma insensatamente vessatoria e costosa stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare, stante il divieto di richiedere un sovrapprezzo legato all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento



L'ORDINANZA

La posizione del Tar

Nell'ordinanza depositata il 30 aprile e resa nota ieri, il Tar Lazio ha stabilito che la norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat per importi al di sopra dei 30 euro non viola alcun parametro di legittimità né evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile



IL CALENDARIO

La graduazione

Senza l'emanazione di un nuovo decreto interministeriale in sostituzione di quello datato 24 gennaio 2014 l'obbligo del pos entrerà in vigore per tutti a prescindere dai volumi di fatturato. L'obbligo nasce dall'articolo 15, comma 4 e 5 del Dl 179 del 18 ottobre 2012 – il decreto crescita 2.0 – la cui decorrenza, inizialmente fissata al 1° gennaio 2014, è stata poi differita al 30 giugno dello stesso anno dal Dl milleproroghe